



Legal Newsletter n. 11/2018

Tax & Legal

Updates:

Corporate

Labour

Privacy

Governance, Regulatory & Compliance

Intellectual Property

kpmg.com/it



Sommario

Corporate

<i>Business judgement rule</i> sulle rettifiche di bilancio relative ai crediti deteriorati.....	4
Doveri del collegio sindacale di società quotate in caso di violazione di regolamenti interni.....	4
Legittimo il recesso del socio di società per azioni con durata eccessivamente lunga.....	5
Ampliamento dei casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata.....	5

Labour

Il danno da demansionamento può essere provato anche sulla base di indici presuntivi.....	7
Legge di Bilancio 2019 e sicurezza sul lavoro.....	7
Licenziamento e specializzazione dei lavoratori.....	8

Privacy

Privacy e controlli a distanza.....	9
Il Nuovo Regolamento e-privacy.....	11

Governance, Regulatory & Compliance

L'ingresso dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001.....	12
Riciclaggio e dolo eventuale.....	13

Intellectual property

Conservazione in magazzino di merci contraffatte: violazione del diritto esclusivo di distribuzione del titolare del diritto d'autore?.....	15
La tutela del format televisivo.....	16
Sintesi degli interventi della Legge di Bilancio 2019 di possibile impatto su temi IPRs.....	17

Corporate

Business judgement rule e rettifiche di bilancio relative a crediti deteriorati

Il Tribunale di Bologna (Sent. n. 3218/2018) affronta per la prima volta in giurisprudenza la materia dei crediti deteriorati di una banca in relazione al principio dell'insindacabilità delle scelte di gestione degli amministratori di una società di capitali (c.d. *business judgement rule*), ritenendo precluso al riguardo il suo sindacato di merito.

La causa aveva ad oggetto l'azione risarcitoria promossa da alcuni azionisti di minoranza di una banca che si ritenevano danneggiati dalle delibere assembleari di approvazione del bilancio di esercizio e di delega al consiglio di amministrazione per aumentare il capitale sociale della banca con esclusione del diritto di opzione, a seguito della perdita di valore delle loro azioni e della diluizione delle loro partecipazioni.

Gli azionisti della banca sostenevano, in particolare, che gli amministratori avessero effettuato rettifiche su crediti problematici, oltre alla svalutazione dell'avviamento di una partecipata, eccessive, non necessarie e non congrue, comportando ciò l'incremento della perdita di esercizio della banca ed una errata determinazione del valore di emissione delle nuove azioni.

Il Tribunale, pur ritenendo indubitabile che le rettifiche sui crediti avessero in effetti condizionato il risultato dell'esercizio e i valori di emissione delle nuove azioni, ha rigettato le domande proposte dagli azionisti di minoranza della banca ritenendole infondate e ciò in quanto le delibere contestate non potevano ritenersi contrarie alla legge. Si doveva infatti tener conto del contesto economico in cui versava la banca con la necessità di ristrutturazione e ricapitalizzazione cui si faceva fronte con il ricorso all'aumento di capitale sociale destinato al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, nonché del fatto che la quantificazione delle rettifiche dipende dai criteri di chi la effettua, attenendo quindi all'opportunità e discrezionalità gestoria che è preclusa al sindacato di legalità demandato al giudice ex art. 2377 del codice civile.

Doveri del collegio sindacale di società quotate in caso di violazione di regolamenti interni

La Corte di Cassazione (Sent. n. 5/2019) con una recente sentenza ha confermato le sanzioni pecuniarie irrogate da CONSOB ad un componente del collegio sindacale di una società quotata per non aver svolto in modo adeguato la sua funzione di controllo e non aver segnalato a CONSOB la mancata approvazione da parte dell'organo amministrativo di una comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.

In propria difesa il sindaco sosteneva che l'approvazione del comunicato stampa da parte dell'organo amministrativo fosse prevista da una procedura aziendale priva di rilevanza esterna e che il suo mancato rispetto non costituisse violazione né del principio di corretta amministrazione, né delle regole di governo societario poste da codici di autodisciplina. Sosteneva inoltre che trattandosi di violazione di un regolamento interno non sussistesse in capo al collegio sindacale alcun obbligo di segnalazione a CONSOB ai sensi dell'art. 149, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

La Corte di Cassazione non ha accolto tali tesi chiarendo che i principi di corretta amministrazione sul cui rispetto il collegio sindacale è chiamato a vigilare impongono 'di considerare cogenti, per la società, anche le norme di autodisciplina previste da disposizioni interne, ancorché maggiormente stringenti rispetto alle disposizioni di portata generale poste dalla legge, dalle fonti regolamentari o dai codici di autodisciplina' nel momento in cui la società, a seguito di una libera scelta, decide di adottarle rendendo nota tale decisione al mercato.

Per gli stessi motivi, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistere in capo al collegio sindacale l'obbligo di segnalazione a CONSOB in caso di mancata osservanza di tali disposizioni interne, sottolineando al riguardo la maggior incisività, ampiezza e portata del controllo che il collegio sindacale è richiesto di svolgere rispetto a quello demandato alla società di revisione che è sostanzialmente limitato alla regolarità del bilancio e dei conti ad esso presupposti.

Il controllo affidato al collegio sindacale, per la Corte, è 'da ritenere maggiormente incisivo e stringente perché avente ad oggetto, in termini generali, la corretta gestione della società, non soltanto sotto il profilo amministrativo-contabile, ma anche con riferimento alle scelte gestionali, alla loro coerenza rispetto allo scopo sociale, alla condivisibilità delle singole operazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi di gestione della società'.

Legittimo il recesso del socio di società per azioni con durata eccessivamente lunga

Il Tribunale di Milano (Sentenza n. 18236/2018) è intervenuto per la prima volta in materia di legittimità dell'esercizio del diritto di recesso del socio di società per azioni in ragione della durata 'lunguissima' della società. La Cassazione si era precedentemente pronunciata su tale ipotesi soltanto con riferimento alle società a responsabilità limitata (Cass. n. 9662/2013).

Nel caso di specie, il socio aveva esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, terzo comma, c.c. La norma citata prevede la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla società con un preavviso di 180 giorni, se lo statuto prevede una durata illimitata. La società ha, tuttavia, contestato la legittimità del diritto di recesso del socio, rifiutandosi di procedere alla liquidazione delle azioni in favore del socio recedente. Inoltre, successivamente alla comunicazione del socio di voler recedere dalla società, la stessa ha provveduto a modificare lo statuto, anticipando il termine di durata della società dal 2100 al 2050.

Il Tribunale di Milano, ricevuto il ricorso del socio recedente, ha ritenuto innanzitutto che la circostanza della modifica della durata sociale risultava irrilevante, essendo il recesso avvenuto nella vigenza del vecchio statuto. Il giudice meneghino, inoltre, ha ritenuto applicabile l'art. 2437, terzo comma, c.c. 'dettato in materia di società a durata illimitata - anche a società di durata 'lunguissima'. Sul punto, richiamando la precedente giurisprudenza di legittimità in materia di società a responsabilità limitata, il Tribunale ha stabilito che la 'palese lunghezza' della durata della società legittimasse il recesso del socio, in quanto equiparabile ad una durata indeterminata.

Ampliamento dei casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata (art. 2477 c.c.)

L'art. 2477 del codice civile è stato profondamente modificato con la riforma delle discipline della crisi di impresa e l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2019 del D.Lgs. recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in attuazione della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155. Il D.Lgs. deve ancora essere emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nell'ottica di agevolare l'attivazione senza ritardi della procedura di allerta introdotta dalla riforma al fine di contrastare tempestivamente eventuali stati di crisi delle società, sono state infatti estese le ipotesi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata.

In particolare, è stato abbandonato il rinvio ai limiti previsti dall'art. 2435-*bis* del codice civile in relazione alla redazione del bilancio in forma abbreviata (e che consistono in 4.400.000 Euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 8.800.000 Euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni e 50 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio) e sono stati introdotti nuovi limiti specifici, nettamente inferiori rispetto a quelli di cui all'art. 2435-*bis* del codice civile, prevedendo che il superamento anche solo di uno di essi rilevi, laddove invece precedentemente, analogamente a quanto previsto dall'art. 2435-*bis* del codice civile, occorre che ne fossero superati almeno due.

Il D.Lgs. entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È tuttavia espressamente previsto che alcune sue disposizioni, tra cui anche quella che modifica l'art. 2477 del codice civile, entrino in vigore già il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

In base alle nuove disposizioni, le società costituite alla data di entrata in vigore delle modifiche all'art. 2477 del codice civile (e quindi al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale) dovranno provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare il loro atto costitutivo e lo statuto entro i nove mesi successivi, con la precisazione che, fino alla scadenza di tale termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conserveranno la loro efficacia anche se non conformi alle nuove disposizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

I nuovi limiti al superamento anche di uno solo dei quali per due esercizi consecutivi scatterà l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore sono i seguenti: 2 milioni di Euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 2 milioni di Euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni e 10 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Ai fini della prima applicazione delle modifiche introdotte all'art. 2477, commi 3 e 4, del codice civile, i due esercizi antecedenti da considerare vanno verificati alla scadenza del periodo di nove mesi concesso per le nomine e l'eventuale adeguamento di atti costitutivi e statuti.

Si riporta di seguito una tabella in cui il testo dell'art. 2477 del codice civile è riprodotto con un raffronto, con modifiche ed integrazioni evidenziate.

Art. 2477 (Sindaco e revisione legale dei conti)

<p>1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.</p> <p>2. <i>(abrogato)</i></p> <p>3. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis.</p> <p>4. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.</p> <p>6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>	<p>1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.</p> <p>2. <i>(abrogato)</i></p> <p>3. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di Euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di Euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.</p> <p>4. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.</p> <p>5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.</p> <p>6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.</p> <p>7. Si applicano le disposizioni dell'art. 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.</p>
--	--

Labour

Il danno da demansionamento può essere provato anche sulla base di indici presuntivi

La Corte di Cassazione (Cass. 21/2019) è intervenuta sul tema del demansionamento professionale e del relativo obbligo di risarcimento a favore del lavoratore.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Campobasso aveva riconosciuto il risarcimento del danno in favore di una lavoratrice con competenze di vice direttore, la quale aveva lamentato un consistente peggioramento della propria posizione lavorativa. Difatti, la lavoratrice con competenze di vice direttore era stata assegnata, fra le altre cose, al mero controllo dello smistamento pacchi, con mansioni di fatto corrispondenti a un livello inferiore a quello assegnatole. Come noto, prima dell'introduzione del c.d. *'Jobs Act'* (d.lgs. 81/2015) vigeva un ampio divieto di demansionamento. Tale divieto è stato poi ridimensionato con l'entrata in vigore del *'Jobs Act'* il quale ha accordato al datore di lavoro - in presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale - la possibilità di poter modificare le mansioni di un lavoratore mediante una degradazione a mansioni inferiori di non più di un livello sottostante, senza modifiche del suo trattamento economico.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della risarcibilità del danno biologico e alla professionalità del lavoratore dipendente. Tale danno può essere riconosciuto sulla base di presunzioni semplici, la cui valutazione è lasciata alla prudenza del giudice (art. 2479 c.c.). Al fine di valutare l'effettività del demansionamento, e la risarcibilità del pregiudizio in capo al lavoratore, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, possono essere valutati dal giudice elementi presuntivi quali: la qualità e la quantità del lavoro svolto; il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata riqualificazione. Nel quantificare e liquidare i danni, il giudice potrà altresì valutare obiettivamente le condotte mortificanti patite dal lavoratore.

Legge di Bilancio 2019 e sicurezza sul lavoro

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto diverse novità in ambito giuslavoristico.

Particolarmente rilevanti sono le modifiche al sistema sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro che hanno l'obiettivo di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le novità introdotte si segnala un aumento del 10%, a partire dall'1 gennaio 2019, degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs 81/2008). Le violazioni possono quindi riguardare, a titolo esemplificativo, le disposizioni dettate in materia di effettuazione della valutazione dei rischi, formazione e informazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria e regolarità contributiva.

Tale aumento, dovendo essere applicato alle sanzioni penali pecuniarie di natura contravvenzionale e alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal richiamato decreto, colpisce non solo i datori di lavoro, ma anche altri soggetti tra cui i dirigenti, i preposti, i medici competenti e gli stessi lavoratori.

Altra novità interessa, invece, solo i datori di lavoro nei cui confronti è prevista un'ulteriore maggiorazione delle sanzioni nel caso in cui, nei tre anni precedenti, abbiano commesso un illecito in materia di salute e sicurezza sul lavoro e siano stati destinatari di sanzioni amministrative o penali per la stessa tipologia di illecito.

Licenziamento e specializzazione dei lavoratori

La Corte di Cassazione (sent. 31872/2018) è intervenuta sul tema della legittimità del licenziamento collettivo effettuato utilizzando quale criterio di scelta la specializzazione dei lavoratori in alternativa ai parametri legali (es., carichi familiari e anzianità di servizio).

Nel caso di specie, la procedura di licenziamento collettivo veniva avviata da un'impresa operante nel settore della bonifica bellica che, stante la peculiarità dell'attività svolta, aveva affidato ruoli strategici a personale laureato e con competenze in materia di ingegneria ambientale e geologia.

In tale contesto, uno dei lavoratori licenziati impugnava il provvedimento chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di una indennità risarcitoria contestando la legittimità della clausola dell'accordo sindacale che dava la possibilità, al datore di lavoro, di mantenere nel proprio organico solo i lavoratori altamente specializzati *'in funzione delle esigenze tecnico produttive organizzative'*.

In primo grado e in appello il riferimento alla specializzazione dei lavoratori è stato ritenuto un criterio non idoneo a legittimare il licenziamento, mentre la Corte di Cassazione ha osservato che la selezione basata sulle elevate competenze non comporta valutazioni generiche e arbitrarie da parte del datore di lavoro.

Difatti, in contesti in cui la realtà produttiva aziendale è caratterizzata dall'impiego di particolari e delicate capacità tecniche, in caso di licenziamenti collettivi la selezione dei lavoratori effettuata sulla base della loro *'alta specializzazione'* soddisfa la *ratio* della procedura collettiva di riduzione di personale, ossia quella di consentire la prosecuzione della continuità aziendale con il minimo impatto sui livelli occupazionali dell'impresa.

Privacy

Privacy e controlli a distanza

Il recente Decreto del 4 luglio 2018, apportando sostanziali modifiche al D.Lgs. n. 196/2003 e adeguando la normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (di seguito per semplicità GDPR), ha fornito un testo aggiornato del Codice Privacy in grado di tracciare le novità in tema di trattamenti nell'ambito dei rapporti di lavoro e controlli sui dipendenti⁽¹⁾.

Le fonti che attualmente disciplinano la materia dei controlli sui dipendenti, unitamente al provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 Aprile 2010⁽²⁾, sono costituite dal combinato disposto del nuovo Codice Privacy⁽³⁾ che dedica l'art.114 alle *'Garanzie in materia di controllo a distanza'* e dall'art.4 del *Jobs Act*, contenente la modifica al precedente Statuto dei lavoratori. Quest'ultimo prevede, al terzo comma, un'innovativa disposizione che fa da collante tra i controlli di natura preventiva e quelli di natura ispettiva aventi la finalità di accertare l'esistenza o meno di fatti illeciti, che così recita: *'Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2⁽⁴⁾ sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.'*

Nonostante il richiamo al vecchio Codice Privacy (D.lgs. 196/2003)⁽⁵⁾, si coglie l'importante ed espressa volontà del legislatore italiano di spostare la base giuridica del controllo di tipo ispettivo dallo Statuto dei lavoratori al Codice Privacy. L'effettivo potere concesso dal GDPR all'art.88, sulla possibilità di ciascuno Stato membro di normare sul trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti di lavoro, è stato esercitato da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), attraverso l'emanazione della circolare n.5 del 19 febbraio 2018, mediante la quale vengono fornite indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l'installazione e l'utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge n.300/1970.

I punti salienti che la circolare rinnova ed integra, rispetto alle precedenti disposizioni in materia, sono le seguenti:

- possibilità di inquadrare direttamente l'operatore qualora vi siano ragioni giustificatrici legate alla 'sicurezza del lavoro' o al 'patrimonio aziendale';
- possibilità di non indicare l'esatta posizione ed il numero delle telecamere da installare;
- tracciabilità dell'accesso alle immagini registrate attraverso un 'log di accesso' per un congruo periodo di tempo, non inferiore a 6 mesi. Ne consegue l'utilizzo non necessario della 'doppia chiave fisica o logica';
- non necessità della richiesta di autorizzazione in caso di installazione di telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta (es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso dell'azienda), nelle quali non viene svolta attività lavorativa da parte dei dipendenti.

(1) Il Regolamento UE 2016/679 ha rinviato alla normazione nazionale la tematica (cons. 155 e art. 88).

(2) Pubblicato sulla GU n. 99 del 29-4-2010, sostituisce il provvedimento del 2004, fissando dei requisiti più stringenti per evitare che l'attività di videosorveglianza potesse espandersi fino a limitare i diritti di cittadini.

(3) Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 'Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

(5) I commi 1 e 2, disciplinano rispettivamente gli impianti aziendali e la videosorveglianza, che richiedono la concertazione con le rappresentanze sindacali o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ufficio periferico o dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, e l'utilizzo degli strumenti necessari al lavoratore per svolgere la prestazione lavorativa.

L'INL ha inoltre chiarito che, le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle imprese, di installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, devono essere corredate dagli estratti del documento di valutazione dei rischi (DVR).⁽⁶⁾ Il focus delle istanze presentate all'INL (e alle sue strutture territoriali) si sposta dagli aspetti puramente tecnici alla valutazione dei presupposti legittimanti il controllo a distanza dei lavoratori, tenendo in considerazione soprattutto quelle che sono le finalità per le quali viene richiesta la singola autorizzazione e cioè *'le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale'*. Le riprese effettuate dovranno essere necessariamente *coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo*, ragion per cui, l'autorizzazione, verrà rilasciata solo sulla base di valide e specifiche ragioni dichiarate nell'istanza⁽⁷⁾.

Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro del rilascio dell'informativa estesa sul trattamento dei dati personali.

Essendo, altresì, previsto l'obbligo di gradualità sia per l'ampiezza che per la tipologia del monitoraggio effettuato, la vera rivoluzione contenuta nella circolare n.5/2018 emessa dall'Ispettorato del Lavoro, non può che essere ravvisata nella parte in cui recita: *'Ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini 'in tempo reale' che registrate'*, un tempo generalmente proibito.

Tale assunto, non esimerà però, il datore di lavoro dall'effettuazione della DPIA (Data Protection Impact Assessment) sul trattamento dei dati relativo all'attività di videosorveglianza, rientrando quest'ultima nel nuovo Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, pubblicato dal Garante italiano l'11 ottobre 2018, che al punto 5 prevede: *'I Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti'*⁽⁸⁾.

(1) Si veda: INL - Lettera Circolare 18 Giugno 2018 prot. N.302.

(2) Le ragioni contenute nell'istanza, non potranno essere modificate e/o integrate in quanto si terranno in considerazione le sole ragioni avanzate in sede di prima richiesta.

(3) Si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8.

Il Nuovo Regolamento e-privacy

Il Regolamento e Privacy, ancora in corso di approvazione, sostituirà la vecchia direttiva e Privacy (2002/58/CE) e affiancando il Regolamento UE fornirà una regolamentazione specifica per i metadati, i dati delle comunicazioni elettroniche ed i cookie.

Il Regolamento e privacy costituirà, quindi, una normativa di dettaglio rispetto al GDPR e disciplinerà nello specifico le comunicazioni elettroniche con riferimento sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche applicandosi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di comunicazioni tradizionali, di elenchi pubblici, di software di comunicazione elettronica.

Tale disciplina si applicherà, inoltre, ai soggetti (persone fisiche o giuridiche) che inviano comunicazioni commerciali o collezionano dati degli utenti, compresi quelli relativi ai dispositivi degli utenti o contenuti negli stessi dispositivi.

L'ambito di applicazione dell'emendato Regolamento attualmente sembra molto ampio ed esteso a settori molto diversi tra loro tra i quali: lo spam, il *direct marketing*, le attività delle società di telecomunicazioni, degli sviluppatori di app e dell'*Internet of Things*.

Uno dei punti maggiormente discussi della proposta di Regolamento e privacy riguarda, tuttavia, la disciplina dei cookie ed il consenso al loro utilizzo.

L'obiettivo del Regolamento dovrebbe essere quello di semplificare le regole dei cookie e di razionalizzare le modalità di manifestazione del consenso, il tracciamento su domini multipli e l'installazione dei cookie di terza parte. Le impostazioni della privacy dovrebbero essere presentate in modo facilmente visibile e intelligibile e, al momento dell'installazione o del primo utilizzo, gli utenti dovrebbero essere informati della possibilità di modificare le proprie scelte, in ogni momento.

Il punto maggiormente controverso della proposta riguarda, infatti, l'art. 8 della bozza: tale previsione semplifica le regole per i cookie necessari a misurare il numero di visitatori, o necessari a garantire alcune funzionalità a beneficio dell'utente. In aggiunta, il comma 1-*bis* prevede che l'accesso ai servizi o alle funzionalità offerte dai provider di servizi online, non potrebbe mai essere negato, a prescindere dalla prestazione del consenso ai cookie dell'utente.

Tale previsione avrebbe un impatto profondo sul business di molti provider, che sarebbero tenuti a garantire in ogni caso l'accesso ai contenuti ed ai servizi o, come unica alternativa, a prevedere la fornitura di contenuti o servizi non finanziati dal *data driven advertising* ma, ad esempio, attraverso pagamenti diretti, proprio perché verrebbe a mancare il finanziamento proveniente dai ricavi pubblicitari.

Oltre al tema dei cookie, le ulteriori previsioni introdotte dalla proposta di Regolamento avrebbero un impatto significativo anche su altri settori chiave dell'Industria 4.0, quali il *machine learning* e l'*Internet of Things*. Il testo definitivo sarebbe dovuto entrare in vigore in concomitanza con l'efficacia del GDPR, il 25 maggio 2018. Secondo le previsioni lo stesso sarà approvato entro la metà del 2019.

Governance, Regulatory & Compliance

L'ingresso dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001

Il recepimento della normativa comunitaria da parte dell'Italia, sia nella fase ascendente che in quella discendente, è disciplinato dalla Legge n. 234 del 24 dicembre 2012 rubricata '*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea*', la quale dispone che ogni anno il Governo presenti alle Camere, entro il 28 febbraio, un disegno della Legge di delegazione Europea.

La Legge di delegazione Europea, insieme alla Legge Europea, costituisce lo strumento mediante il quale l'ordinamento interno si adegua a quello dell'Unione Europea. La Legge di delegazione Europea contiene, invero, le disposizioni delle deleghe legislative necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione Europea in modo tale da consentire all'ordinamento nazionale di conformarvisi. Tra le direttive da recepire mediante la *predisponenda* Legge di delegazione Europea è presente vi è anche la Direttiva 2017/1371/UE sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, avente un significativo impatto anche sulla materia di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

In data 26 settembre u.s. il Governo ha presentato alla Camera dei Deputati il disegno di Legge recante '*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2018*'.

La Camera ha approvato il disegno di Legge che, allo stato attuale, risulta essere all'esame del Senato.

Il disegno di Legge di delegazione europea per l'anno 2018 conferisce delega al Governo per:

- l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di 9 regolamenti;
- l'attuazione di 22 direttive;
- l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni contenute in una decisione.

Tra le 22 direttive ve ne è una in particolare destinata ad apportare rilevanti modifiche in materia di responsabilità da reato degli enti di cui al D. Lgs. n. 231/2001: la Direttiva 2017/1371/UE sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione (cosiddetta '*PIF Directive: Protection of the Union's financial interests*').

La citata Direttiva, infatti, stabilisce '*norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono gli interessi finanziari, in conformità dell'acquis dell'Unione in questo settore*'. Il bene giuridico tutelato dalla Direttiva, ovvero gli interessi finanziari dell'Unione, sono costituiti da tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell'Unione oppure dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati. La *PIF Directive*, mediante la disciplina di norme minime (tipico dello strumento della Direttiva comunitaria), consente agli Stati membri di adottare o mantenere norme di diritto penale eventualmente più severe.

A ciascun ordinamento nazionale, quindi, si richiede l'esplicito riconoscimento della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per un nutrito catalogo di reati, in grado di compromettere gli interessi finanziari comunitari, entro il termine di recepimento del 6 luglio 2019.

Tra le fattispecie di reato rilevanti, oltre alle ipotesi di corruzione, induzione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio (che, come noto, sono già presenti all'interno del catalogo dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001) si annoverano adesso i reati tributari: la *PIF Directive* prevede, invero, l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione di frodi IVA di portata rilevante.

Dette frodi IVA possono essere realizzate mediante tre diverse tipologie di condotte:

- i. mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione Europea;
- ii. la mancata comunicazione di informazioni relative all'IVA, in violazione di un obbligo specifico, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione Europea;
- iii. presentando dichiarazioni esatte relative all'IVA, allo scopo di dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'imposta stessa.

Ai sensi del Considerando n. 4 della *PIF Directive* i reati contro il sistema comune dell'IVA sono da considerarsi 'gravi' (c.d. 'gravi frodi IVA') qualora:

- siano connessi al territorio di due o più Stati membri;
- derivino da un sistema fraudolento per cui tali reati sono commessi in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA e;
- il danno complessivo causato dai reati sia almeno pari a dieci milioni di Euro.

Ai sensi della *PIF Directive* il Legislatore nazionale sarà inoltre tenuto a prevedere l'irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in tutti quei casi in cui la frode fiscale sia stata commessa nell'interesse dell'ente da parte di un qualsiasi soggetto (sia a titolo individuale che in quanto membro di un organo della persona giuridica) che detenga una posizione preminente. Il soggetto riveste una posizione preminente qualora egli detenga, alternativamente:

- un potere di rappresentanza della persona giuridica;
- un potere di adozione di decisioni per conto della persona giuridica;
- l'autorità di esercizio di un controllo in seno alla persona giuridica.

Oltre alla sanzione pecuniaria è inoltre previsto un ampio ventaglio di sanzioni interdittive, quali l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; l'estromissione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica; l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale; l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; lo scioglimento dell'ente; la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che siano stati utilizzati per la commissione del reato.

L'inserimento delle gravi frodi IVA all'interno del catalogo dei reati di cui al D. Lgs n. 231/2001 potrebbe avere effetti dirompenti, in quanto potrebbe rappresentare la molla per spingere il legislatore nazionale ad introdurre l'intera materia penale-tributaria all'interno del D. Lgs. n. 231/2001.

Riciclaggio e dolo eventuale

Con la sentenza n. 56633 del 17 dicembre 2018, la seconda sezione della Cassazione Penale ha fornito importanti spunti sul reato di riciclaggio di cui all'art. 648 c.p.⁽¹⁾

In particolare, la pronuncia conferma quell'orientamento secondo il quale risulta essere sufficiente il dolo eventuale ai fini dell'integrazione del suddetto reato. Una simile prospettiva, che ha l'effetto di facilitare la configurazione della responsabilità penale del soggetto agente, presenta risvolti anche nella materia di cui al D. Lgs. n. 231/2001: invero, se punire l'autore del reato risulta essere più semplice, il rischio di avvio di un procedimento per responsabilità amministrativa da reato nei confronti dell'ente aumenta e, di conseguenza, cresce l'esigenza per le società di implementare le procedure volte ad impedire fenomeni di riciclaggio.

La sentenza, preliminarmente, ribadisce il fatto che la fattispecie di riciclaggio rappresenta un reato *'a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive'*⁽²⁾. Di conseguenza, ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa, non è necessario che il reato sia realizzato per mezzo di particolari modalità di condotta.

(1) Art. 648-bis cp: *'Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.'

(2) Cfr. Cass. Pen. Sez. II, 9 ottobre 2014, n. 43881.

Altro elemento di interesse che si ricava dalla pronuncia è il fatto che la fattispecie di riciclaggio risulta configurabile anche qualora sia intervenuta la prescrizione nei confronti del reato presupposto (nel caso di specie, il reato presupposto colpito da prescrizione era quello di 'Dichiarazione infedele' di cui all'art. 4, D. Lgs. n. 74/2000⁽³⁾). Come si ricava dalla sentenza, invero, *'non è condivisibile l'assunto difensivo secondo il quale il reato di riciclaggio non sarebbe configurabile in caso di intervenuta prescrizione del reato presupposto, in quanto contrario all'art. 648 cod. pen., comma 3'*. Conseguentemente, la prescrizione che colpisce la fattispecie criminosa presupposto del reato di riciclaggio, non produce effetti nei confronti di quest'ultimo.

L'ultimo argomento da affrontare è quello relativo all'elemento soggettivo del dolo eventuale, di cui risulta tuttavia necessaria un'analisi preliminare.

Il dolo eventuale ha sempre rappresentato una figura dai contorni nebulosi, tanto da risultare la forma più controversa tra quelle che l'elemento soggettivo è in grado di assumere, soprattutto con riferimento agli elementi che permettono di distinguerlo dalla colpa cosciente.

Il solco relativo alla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente è stato tracciato dalla sentenza SS. UU. 18 settembre 2014, n. 38343 (nota anche come 'Sentenza ThyssenKrupp').

La celebre pronuncia ha disposto che la colpa cosciente debba configurarsi in tutti quei casi in cui la condotta del soggetto agente si caratterizzi per la mancata adozione delle cautele idonee ad eludere gli esiti pregiudizievole caratterizzanti l'illecito. Perciò, si può parlare di colpa cosciente nel caso in cui, se il soggetto agente avesse avuto la certezza del verificarsi dell'evento lesivo, non avrebbe tenuto quella specifica condotta.

Di contro, il dolo eventuale si configura tutte le volte in cui vi è l'evidenza che, se il soggetto agente avesse avuto la certezza del verificarsi dell'evento lesivo, avrebbe comunque tenuto quella determinata condotta. Si tratta, perciò, di una condotta caratterizzata dalla positiva adesione all'evento che, di conseguenza, esprime una scelta razionale da parte del soggetto agente.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento secondo il quale il dolo eventuale è sufficiente per integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 648 c.p.. Nel caso di specie la pronuncia ha disposto che, qualora il soggetto agente abbia presente la possibilità che il denaro ricevuto ed investito abbia provenienza delittuosa e decida comunque di accettarne consapevolmente il rischio, la fattispecie di reato del riciclaggio risulta configurabile.

(3) Art. 4, D. Lgs. n. 74/2000: *'1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

- a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro centocinquanta mila;*
- b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro tre milioni.*

1 bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).'

Intellectual Property

Conservazione in magazzino di merci contraffatte: violazione del diritto esclusivo di distribuzione del titolare del diritto d'autore?

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 19 dicembre 2018 (emessa all'esito del procedimento C-572/17) si è pronunciata in merito alla liceità dello stoccaggio, da parte di un commerciante, di merci recanti un motivo protetto dal diritto d'autore nel territorio dello Stato membro in cui si trovava il magazzino ove tali merci venivano conservate.

Più nel dettaglio, la questione verteva sulla possibile violazione del diritto esclusivo di distribuzione del titolare del diritto d'autore per mezzo della vendita, da parte di un commerciante, di merci identiche a quelle che teneva in magazzino, anch'esse senza autorizzazione, senza l'autorizzazione del titolare del copyright.

Il contenzioso in esame originava, infatti, dal fatto che un commerciante svedese metteva in vendita abiti e accessori contraffatti, in aperta violazione dei diritti di marchio e altri diritti di proprietà industriale dei rispettivi titolari sui motivi ornamentali riportati sugli stessi.

A seguito di accesso ai locali a disposizione del commerciante, i prodotti in oggetto venivano rinvenuti, oltre che nel negozio, anche in un magazzino ed esso contiguo ed in un altro sito sempre riferibile al medesimo commerciante.

Il commerciante, perseguito penalmente per le infrazioni del diritto dei marchi e della legge sul diritto d'autore, dinanzi al Tribunale competente dichiarava che il negozio veniva rifornito regolarmente con prodotti provenienti dai due magazzini già citati.

Il Pubblico Ministero svedese considerava quindi duplice la violazione commessa, in quanto da un lato, il commerciante violava il diritto dei marchi utilizzando illecitamente segni identici o simili a taluni marchi dell'Unione registrati; dall'altro, egli violava anche diverse disposizioni in materia di diritto d'autore, in quanto metteva a disposizione del pubblico abiti e articoli che facevano riferimento ad immagini protette dal diritto di proprietà intellettuale dei loro titolari.

Il Tribunale giudicava quindi il commerciante colpevole della violazione del diritto dei marchi in relazione a tutti i prodotti rinvenuti, ed, inoltre, colpevole della violazione della legge sul diritto d'autore con riguardo ai prodotti esposti nel negozio e a quelli, identici, che si trovavano nei magazzini.

La Corte d'appello successivamente adita accoglieva invece parzialmente il ricorso del commerciante, assolvendolo dall'accusa di violazione della legge sul diritto d'autore in relazione alle merci conservate nei due magazzini e identiche a quelle poste in vendita nel negozio.

La Corte rilevava infatti che il commerciante, pur conservando le merci in magazzino con l'intenzione di venderle, non le aveva effettivamente poste in vendita né distribuite al pubblico, così giungendo a escludere che il possesso delle merci contenute nei magazzini potesse costituire un tentativo di reato o un reato preparatorio di tale infrazione. Pertanto, il commerciante veniva ritenuto colpevole della violazione della legge sul diritto d'autore soltanto in relazione ai capi di abbigliamento che si trovavano nel negozio.

Tale decisione veniva quindi impugnata dinanzi alla Corte Suprema svedese, sulla base dell'assunto che il concetto di 'vendita di prodotti nel negozio', posta alla base della originaria condanna, avrebbe dovuto investire anche la possibilità di acquistare i prodotti conservati nei magazzini.

Il commerciante si opponeva a detto assunto sostenendo che la violazione del diritto di distribuzione, mediante l'offerta in vendita, richiede una condotta attiva rispetto al pubblico, finalizzata al trasferimento degli specifici beni.

Di conseguenza, il commerciante sosteneva che considerare illecito anche il solo acquisto e immagazzinamento di merci avrebbe costituito un'interpretazione troppo ampia del concetto di distribuzione, incompatibile con il principio di legalità.

Lo Suprema Corte, avendo riscontrato non poche perplessità in materia, decideva di sottoporre direttamente alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

- Qualora le merci vengano illegalmente poste in vendita in un negozio, può sussistere una violazione dell'esclusivo diritto di distribuzione spettante all'autore, ai sensi dell'art. 4, par. 1, della direttiva 2001/29, anche rispetto a merci identiche e che sono conservate in magazzino dalla persona che le ha poste in vendita?
- È rilevante la circostanza che le merci siano conservate nei locali di un magazzino connesso al negozio oppure sito altrove?

Con la sentenza in esame, la Corte ha affermato che la distanza tra il luogo di stoccaggio e il luogo di vendita, sebbene possa costituire un indizio per dimostrare che le merci in questione sono destinate ad essere vendute in tale luogo, non può, di per sé, essere determinante.

Esso deve, invece, essere preso in considerazione in un'analisi concreta di tutti i fattori potenzialmente rilevanti, quali, ad esempio, la fornitura regolare del negozio con merci provenienti dai magazzini di cui trattasi, il volume delle vendite e degli ordini rispetto al volume delle merci stoccate, o ugualmente i contratti in corso.

La tutela del *format* televisivo

Il Tribunale di Milano è recentemente tornato ad affrontare il tema della tutela del *format* televisivo tramite la sentenza n. 4347 del 17 aprile 2018.

Le Sezioni Specializzate hanno infatti respinto le domande di un autore che lamentava la violazione dei propri diritti d'autore su un *format*, a suo dire, ripreso da una nota televisione, in tal senso constatando come il programma televisivo trasmesso non costituisse affatto un'attuazione del *format* rivendicato.

Nonostante la sentenza si sia limitata ad un sostanziale esame dei documenti di causa, in nota a margine della pronuncia, il Tribunale ha colto l'occasione per riaffermare i requisiti e limiti della tutela accordata ai cd. *format* nel nostro ordinamento.

In tal senso, è stato evidenziato come la tutela del *format*, quale opera dell'ingegno, trovi il suo presupposto e il suo limite nel livello di elaborazione dell'idea, e nella possibilità di attuare detta idea in una diversa forma espressiva secondo il 'canovaccio' costituito dal *format* stesso.

Nello specifico, il *format* potrà dirsi tutelabile solo laddove individui con precisione i contenuti delle relative opere derivate e potrà dirsi attuato solo laddove i suoi contenuti siano incorporati nell'opera audiovisiva che ne è derivata. Inoltre, i suddetti contenuti dovranno possedere il cd. 'carattere creativo', come disciplinato dall'art. 1 della L. 22 aprile 1941, n. 633.

Inoltre, il Tribunale ha rammentato che, al fine di stabilire se il *format* di un programma televisivo integra gli estremi dell'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, è possibile aver riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l'opera deve presentare, come elementi qualificanti, articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico di personaggi fissi, realizzando così una struttura esplicativa ripetibile del programma (cfr. Cass. Civ. sez I, 13 ottobre 2011, n. 21172; Cass. Civ. Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 3817).

La sentenza in oggetto ricalca precedenti pronunce concordi nell'accordare la tutela autoriale anche al *format*, purché sia presente un livello minimo di compiutezza espressiva rispetto alle idee racchiuse nello schema e di creatività, requisiti previsti dalla legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633).

In conclusione, solo in presenza di tali requisiti l'attuazione del *format* senza autorizzazione dell'autore costituisce violazione dei diritti di quest'ultimo; peraltro, anche in presenza dei requisiti prescritti, non è possibile lamentare alcuna violazione se l'opera 'realizzata' non costituisce un'attuazione del *format* in questione.

Sintesi degli interventi della Legge di Bilancio 2019 di possibile impatto su temi IPRs

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 (S.O. n. 62) della Legge 30 dicembre 2017, n. 145, diventa operativa, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2019.

Di seguito si riportano le disposizioni relative al supporto all'innovazione e alla ricerca, di possibile interesse per servizi in materia di IPRs, per come contenute nell'articolo 1 della Legge di Bilancio.

1. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (commi 70-72)

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 70 all'art. 3 del Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, la misura del credito d'imposta relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo passa, in via generale, dal 50% al 25%.

Nei successivi commi 71 e 72 vengono precisate in modo più dettagliato le spese agevolabili e sono introdotti nuovi adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del bonus.

2. Proroga del credito d'imposta formazione 4.0 (commi 78-81)

Con il comma 78 dell'art. 1, viene disposta la proroga del credito d'imposta formazione 4.0, ed il credito viene esteso alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, altresì stabilendo una modulazione degli importi del credito in base alla dimensione delle imprese.

In particolare, il credito d'imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 Euro, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% per riferimento alle spese sostenute dalle medie imprese.

Alle grandi imprese invece, per come individuate ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 Euro, e nella misura del 30% per cento.

3. Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy (comma 201)

Per quanto concerne il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, è stato disposto lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l'attuazione del Piano medesimo.

4. Incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (comma 615)

Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della Legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 4 milioni di Euro per l'anno 2019 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della medesima Legge n. 220 del 2016 (erogazione di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

5. Proroghe in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (comma 1142)

Il comma 11412 proroga dal 1° gennaio 2019 al 1° luglio 2019 il termine a decorrere dal quale si prevede:

- l'**avvio** del graduale innalzamento degli obblighi di programmazione in opere europee e di investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
- l'**avvio** del graduale innalzamento degli obblighi di programmazione e di investimento in opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, nell'ambito delle previste quote di programmazione e investimento in opere europee;
- l'**introduzione** degli obblighi di investimento e di programmazione in opere europee anche per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta.

Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441 - Fax 02 67644758

Ancona

Via I° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378 - Fax 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711 - Fax 051 4392799

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961 - Fax 055 2619666

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225 - Fax 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617 - Fax 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611 - Fax 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518 - Fax 075 5723783

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479 - Fax 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631 - Fax 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166 - Fax 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111 - Fax 045 8114390



kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").